Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 24 giugno 1960

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 846-184 841-737 856 144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1960, n. 571.

Erezione in ente morale dell'O. P. « Ospedale civile di Asiago con annessa Casa di ricovero », con sede in Asiago (Vicenza).

N. 571. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'O. P. « Ospedale civile di Asiago con annessa Casa di ricovero », con sede in Asiago (Vicenza) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1960
Atti del Governo, registro n. 127, *foglio n.* 60. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1960, n. 572.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Curazia autonoma della Decollazione di San Giovanni Battista, in frazione Madrano del comune di Pergine Valsugana (Trento).

N. 572. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 24 maggio 1919, integrato con postilla del 30 novembre 1959 e con dichiarazione del 28 novembre 1959, relativo alla elevazione in parrocchia della Curazia autonoma della Decollazione di San Giovanni Battista, in frazione Madrano del comune di Pergine Valsugana (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1960
Atti del Governo, registro n. 127, *foglio n.* 62. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1960, n. 573.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Curazia autonoma della B.M.V. della Mercede, in frazione Agnedo del comune di Villa Agnedo (Trento).

N. 573. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 21 dicembre 1959, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla elevazione in parrocchia della Curazia autonoma della B.M.V. della Mercede, in frazione Agnedo del comune di Villa Agnedo (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1960
Atti del Governo, registro n. 127, *foglio n.* 63. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1960, n. 574.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Vergine « Stella Maris », al Lido di Roma.

N. 574. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S. S. il Sommo Pontefice in data 1° ottobre 1958, integrato con decreto di pari data e con dichiarazione del 9 e 10 giugno 1959, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Vergine « Stella Maris », al Lido di Roma, e alla istituzione di due Uffici coadiutorali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1960
Atti del Governo, registro n. 127, *foglio n.* 64. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1960, n. 575.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Pio X, in Rovigo.

N. 575. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Adria in data 22 novembre 1959, integrato con postilla del 28 dicembre 1959 e con due dichiarazioni del 20 dicembre 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Pio X, in Rovigo, e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1960
Atti del Governo, registro n. 127, *foglio n.* 50. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1960, n. 576.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Monfalcone (Gorizia).

N. 576. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Monfalcone (Gorizia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1960
Atti del Governo, registro n. 127, *foglio n.* 54. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1960, n. 577.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Brindisi.

N. 577. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Brindisi viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1960
Atti del Governo, registro n. 127, *foglio n.* 53. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1960.

Cessazione dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre successivo, registro n. 31 Tesoro, foglio n. 136, con il quale l'ing. Andrea Paolillo, venne, fra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo successivo, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 207, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 10 marzo 1960, con il quale il predetto ing. Andrea Paolillo, vincitore del concorso indetto con decreto ministeriale 18 dicembre 1958, è stato, fra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Vista la dichiarazione in data 15 marzo 1960, con la quale l'ing. Paolillo ha esplicitamente optato per la nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Vista la lettera 23 marzo 1960, n. 20208, della Camera di commercio di Roma, dalla quale risulta che l'ingegnere Paolillo è stato immesso in funzione alla Borsa valori di Roma il 12 stesso mese;

Ritenuto di dover conseguentemente dichiarare la cessazione dell'ing. Paolillo dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

L'ing. Andrea Paolillo, agente di cambio nel ruolo della Borsa valori di Genova, cessa, a decorrere dal 12 marzo 1960, di far parte di detto ruolo, avendo assunto, dalla stessa data, le funzioni di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1960

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1960
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 85. — CARUSO

(4045)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1960.

Nomina del commissario generale del Governo per l'« Esposizione internazionale del Lavoro » in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, che ha approvato la Convenzione di Parigi 22 novembre 1928, sulle esposizioni internazionali, modificata con protocollo 10 maggio 1948;

Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1235, concernente il contributo straordinario dello Stato alla spesa per le celebrazioni nazionali del primo centenario dell'Unità d'Italia da tenersi a Torino nel 1961;

Vista la proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

L'Ambasciatore Giustino Arpesani è nominato commissario generale del Governo per l'« Esposizione internazionale del Lavoro » che avrà luogo a Torino nel 1961.

Roma, addì 7 giugno 1960

Il Ministro: COLOMBO

(3826)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1960.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « XV Mostra internazionale delle conserve alimentari e dei relativi imballaggi - Salone internazionale per le attrezzature alimentari », che avrà luogo a Parma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XV Mostra internazionale delle conserve alimentari e dei relativi imballaggi - Salone internazionale per le attrezzature delle industrie alimentari », che avrà luogo a Parma, dal 20 al 30 settembre 1960, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il predetto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 10 giugno 1960

Il Ministro: COLOMBO

(3888)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Spostamento del periodo di svolgimento della « V Rassegna nazionale biennale allevamento suini » di Reggio Emilia.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia, con nota del 9 giugno 1960, n. 2601, ha comunicato che la « V Rassegna nazionale biennale allevamento suini » avrà luogo in Reggio-Emilia dal 14 al 16 ottobre 1960, anzichè dal 21 al 23 ottobre 1960, come precedentemente programmato.

(4002)

Rinunzia all'allestimento della « II Mostra biennale dell'arte della tappezzeria e dei tessuti per l'arredamento moderno » di Milano.

L'Associazione nazionale tappezzieri italiani, con nota del 18 maggio 1960, ha comunicato che la « II Mostra biennale dell'arte della tappezzeria e dei tessuti per l'arredamento moderno », già programmata in Milano per il periodo 15 novembre-10 dicembre 1960, non avrà più luogo.

(3689)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Vizzini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 20 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1960, registro n. 14 Interno, foglio n. 63, il comune di Vizzini (Catania) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.700.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4038)

Autorizzazione al comune di Trapani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 27 febbraio 1960, n. 201, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1960, registro n. 13 Interno, foglio n. 385, il comune di Trapani è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.425.250.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4064)

Autorizzazione al comune di Torre Annunziata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1960, registro n. 14 Interno, foglio n. 298, il comune di Torre Annunziata (Napoli) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 409.850.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4039)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 141

Corso dei cambi del 23 giugno 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,64	620,60	620,60	620,61	620,615	620,60	620,61	—
$ Can.	632,15	631,75	632,25	631,625	630,10	631,85	631,75	632 —	631,95	—
Fr. Sv.	143,88	143,88	143,905	143,885	143,85	143,88	143,90	143,85	143,87	—
Kr. D.	90 —	89,99	90 —	90,01	89,97	90,01	90,03	90 —	90,02	—
Kr. N.	86,93	86,92	86,935	86,955	86,90	86,93	86,975	86,95	86,94	—
Kr. Sv.	120,22	120,20	120,39	120,20	120,25	120,20	120,23	120,25	120,20	—
Fol	164,61	164,60	164,62	164,625	164,62	164,62	164,625	164,61	164,62	—
Fr. B.	12,45	12,445	12,4475	12,449	12,4475	12,45	12,449	12,45	12,44	—
Fr. Fr. (N.F.)	126,60	126,60	126,69	126,62	126,60	126,56	126,62	126,60	126,56	—
Lst.	1739,60	1739,20	1740,40	1741 —	1740,75	1739,70	1742,25	1739,70	1739,80	—
Dm occ.	148,82	148,83	148,85	148,84	148,80	148,83	148,84	148,90	148,83	—
Scell. Austr.	23,90	23,905	23,9125	23,90375	23,90	23,91	23,906	23,90	23,90	—

Media dei titoli del 23 giugno 1960

Rendita 3,50 % 1906	84,425
Id. 3,50 % 1902	78,30
Id. 5 % 1935	103,65
Redimibile 3,50 % 1934	99,025
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,25
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,425
Id. 5 % 1936	101,85
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,55
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,30

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,75
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 giugno 1960

1 Dollaro USA	620,607
1 Dollaro canadese	631,687
1 Franco svizzero	143,892
1 Corona danese	90,02
1 Corona norvegese	86,965
1 Corona svedese	120,215
1 Fiorino olandese	164,625
1 Franco belga	12,449
1 Franco nuovo (N.F.)	126,62
1 Lira sterlina	1741,625
1 Marco germanico	148,84
1 Scellino austriaco	23,905

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*).

Elenco n. 19

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
B. T. N. 5% (1959)	2262	250 —	Buccellato *Clementina* fu Giuseppe, moglie di Fragali Giuseppe fu Francesco, dom. a Bari, vincolato per dote	Buccellato *Clemenzia* fu Giuseppe, ecc., come contro
Id.	4068	2.500 —	Bensa *Enrico* di Paolo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Genova	Bensa *Alessandro* di Paolo, ecc. come contro
Cons. 3,50% (1906)	849714	1.750 —	Di Rovasenda Eleonora di Alessandro, moglie di *Di Benevello Challant* Gianfrancesco, dom. in Torino	Di Rovasenda Eleonora di Alessandro, moglie di *Mattone di Benevello Challant* Gianfrancesco, dom. a Torino
P. Red. 3,50% (1934)	12152	52,50	Michelotti *Catterina Giorgetta* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Moletta Vittoria ved. Michelotti Giuseppe, dom. a S. Michele di Mondovì (Cuneo)	Michelotti *Giorgetta Catterina* fu Giuseppe, ecc., come contro
B. T. N. 5% (1959)	7263	2.500 —	Gambogi Alfea fu Curzio in Zoppi, dom. a Pisa, con usufrutto a Ferrari *Italia* fu Stefano ved. Gambogi	Come contro, con usufrutto a Ferrari *Maria* u Stefano ved. Gambogi
Red. 5% (1935)	213288	4.075 —	Gallo *Giulia* di Riccardo, maritata Del Mercato, dom. in Napoli, con usufrutto a Comenale Vincenza fu Costabile ved. Del Mercato, dom. in Laureana Cilento (Napoli)	Gallo *Maria Giulia* di Riccardo, ecc., come contro
P. Red. 3,50% (1934)	338884	1.767,50	Giletti Edoardo fu Ottorino, minore sotto la patria potestà della madre *De Petro Corinna* fu Secondo ved. Giletti, dom. a Masserano (Novara), con usufrutto a *De Petro Corinna* fu Secondo vedova Giletti Ottorino	Giletti Edoardo fu Ottorino, minore sotto la patria potestà della madre *Depetro Francesca* fu Secondo ved. Giletti, dom. a Masserano (Novara), con usufrutto a *Depetro Francesca* fu Secondo vedova Giletti Ottorino
Id.	338882	1.767,50	Giletti Pierino fu Ottorino, minore, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra	Giletti Pierino fu Ottorino, minore, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra
Id.	489300	700 —	Brando *Rosa* fu *Gaetano*, minore sotto la patria potestà della madre Ignacchiti *Giuseppina* fu Francesco, dom. a Maratea (Potenza)	Brando *Grazia Maria Rosa* fu *Salvatore Gaetano*, minore sotto la patria potestà della madre Ignacchiti *Giuseppa*, ecc.
B. T. N. 5% (1959)	5863	3.000 —	Bancalari Anna-Rosa fu *Bartolomeo*, moglie di Sericano Giovanni, dom. in Ovada, vincolato per dote	Bancalari Anna-Rosa fu *Bartolo*, ecc., come contro
Cons. 3,50% (1906)	876382	14.000 —	Bonino *Augusta* di Stefano, moglie di Calcagno *Luigi* fu Vittorio, dom. in Genova, vincolato per dote	Bonino *Isabella Daria Augusta* di Stefano, moglie di Calcagno *Edoardo Antonio Luigi* fu Vittorio, dom. in Genova vincolato per dote
Rend. 5% (1935)	146881	4.650 —	*de Vargas Machuca* Margherita fu Michele, moglie di Carignani Mario fu Carlo, dom. in Napoli, vincolato per dote	*de Vargas Macciucca* Margherita fu Michele, ecc., come contro
P. Red. 3,50% (1934)	507667	3.500 —	Carignani Mario fu Carlo, dom. in Napoli, vincolato a garanzia della buona amministrazione della dote di *De Vargas Machuca* Margherita fu Michele, moglie del titolare	Come contro, vincolato a garanzia della buona amministrazione della dote di *De Vargas Macciucca* Margherita fu Michele, moglie del titolare
Rend. 5% (1935)	173274	750 —	Veroux Carmela fu Gastone, moglie di Ghersi Guido fu *Luigi Adolfo*, dom. in Messina, vincolato per dote	Veroux Carmela fu Gastone, moglie di Ghersi Guido fu *Adolfo*, dom in Messina, vincolato per dote
P. Red. 3,50% (1934)	306876	136,50	Turi *Rosa* fu Nicola, moglie di Andrisani Donato Mattia, dom. a Matera (Potenza), vincolato per dote	Turi *Rosalia* fu Nicola, ecc., come contro

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5% (1935)	222877	6.200 —	Valentini Fabrizio fu Edmondo, minore sotto la patria potestà della madre *D'Uffizi* Gina di Alfredo ved. Valentini, dom. in Roma.	Valentini Fabrizio fu Edmondo, minore sotto la patria potestà della madre *D'Offizi* Gina di Alfredo ved. Valentini, dom. in Roma
Id.	26057	1.155 —	*Marzullo Gerardo* fu Pasquale, dom. a Quaglietta (Avellino).	*Marzulli Pierino Alfonso Maria Gerardo* fu Pasquale, dom. a Quaglietta (Avellino)
P. Ric. 5% S. 1	19451	1.000 —	Roberto *Giulietta* di Marcello Albino, inferma di mente, sotto la tutela provvisoria del padre Roberto Marcello Albino, dom. in Genova-Sestri	Roberto *Edvige Giulietta* di Roberto Marcello Albino, ecc., come contro
Id. S. 42	19452	500 —	Come sopra	Come sopra
Id. S. 46	19453	5.000 —	Come sopra	Come sopra
Rend. 5% (1935)	13541	2.225 —	Mandelli *Teodolinda* di Enrico, moglie di Colombo Aldo, dom a Milano, vincolato per dote	Mandelli *Teresa Teodolinda* di Enrico, ecc., come contro
B. T. N. 5% (1959)	7291	8.500 —	Valentini *Gabriella Liliana*, nubile, Valentina, nubile, e Fabrizio minore, quest'ultimo sotto la patria potestà della madre *D'Uffizio* Gina di Alfredo ved Valentini, dom in Roma, quali eredi indivisi del padre Edmondo, con usufrutto a D'Uffizio Gina di Alfredo ved. Valentini.	Valentini *Liliana*, nubile, Valentina, nubile e Fabrizio minore, quest'ultimo sotto la patria potestà della madre *D'Offizi* Gina di Alfredo vedova Valentini, dom. in Roma, quali eredi indivisi del padre Edmondo, con usufrutto a *D'Offizi Gina* di Alfredo ved Valentini

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

(3059) Roma, addì 13 maggio 1960 *Il direttore generale:* SCIPIONE

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale del 15 febbraio 1960
registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1960
registro n. 78 Esercito, foglio n. 62

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto luogotenenziale 25 gennaio 1917, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1917, registro n. 37, foglio n. 2 (Bollettino ufficiale 1917, disp. 9, pag. 688):

BERNINI Francesco, da Cannéto Pavese (Pavia), soldato battaglione bersaglieri ciclisti, n. 16793 matricola. Rettifica: BERNINI Giovanni di Carlo e di Meriggi Ermelinda, classe 1887, distretto militare di Alessandria.

Regio decreto 16 marzo 1939, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1939, registro n. 17 Guerra, foglio n. 106 (Bollettino ufficiale 1939, disp. 66, pag. 6484):

CILIONI Fortunato di Giuseppe e fu Centa Anna, da Reggio Calabria, 1° capitano raggruppamento carristi. Il cognome viene così rettificato: CILIONE, classe 1884.

Decreto 5 luglio 1948 (209), registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1948, registro n. 16 Esercito, foglio n. 100 (Bollettino ufficiale 1948, disp. 23, pag. 2337):

GAZIELLO Mario fu Michele e fu Raimondo Marcellina, da Santa Margherita Ligure (Genova), classe 1901, capitano complemento, 37° fanteria. La paternità e maternità vengono così rettificate: fu Michele Emilio e fu Rainusso Maria Luigia.

Decreto 5 luglio 1948 (209), registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1948, registro n. 16 Esercito, foglio n. 100 (Bollettino ufficiale 1948, disp. 23, pag. 2318):

GAZIELLO Mario fu Michele e fu Raimusso Maria Luisa, da Santa Margherita Ligure (Genova), classe 1901, capitano 37° fanteria «Ravenna», I compagnia. La paternità e maternità vengono così rettificate: fu Michele Emilio e fu Rainusso Maria Luigia.

Decreto presidenziale 12 luglio 1950 (346), registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1950, registro n. 35 Esercito, foglio n. 16 (Bollettino ufficiale 1950, disp. 19, pag. 2764):

LERCARI Gildo fu Francesco e fu Tocco Adele, da Genova, classe 1895, militarizzato, compagnia portuale militarizzata. Il nome viene così rettificato: Emilio.

Regio decreto 6 luglio 1938, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1938, registro n. 28 Africa Italiana, foglio n. 96 (Bollettino ufficiale 1938, disp. 58, pag. 5518):

MAGARAGGIO Giovanni di Ernesto e di Laricchia Elvira, nato a Bari il 6 settembre 1903, sergente maggiore (36825) del Corpo indigeni della Somalia. Il cognome viene così rettificato: MAGARAGGIA.

Decreto luogotenenziale 25 marzo 1917, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1917, registro n. 43, foglio n. 147 (Bollettino ufficiale 1917, disp. 25, pag. 1888):

MICELI Vito, da Menfi (Girgenti), zappatore reggimento fanteria, n. 32345 matricola. La località di nascita viene così rettificata: Monte San Giuliano (ora Erice - Trapani).

Regio decreto 8 agosto 1920, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1920, registro n. 180 Guerra, foglio n. 259 (Bollettino ufficiale 1920, disp. 70, pag. 3944):

SCIPIONATO Domenico, da Bevilacqua (Verona), aiutante battaglia 122° reggimento fanteria (M.M.), n. 25028 matricola. La località di nascita viene così rettificata: Arquà Petrarca (Padova), classe 1886.

(3920)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-B

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1960

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1960 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio 1959 al 31 maggio 1960			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA 30 GIUGNO 1959 .		5.633		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio:				
effettive . competenza	2.799.788		2.453.899	
residui	197.992		564.427	
Totale .		2.997.780		3.018.326
per movimento di capitali . competenza	762.207		430.593	
residui .	26.798		14.641	
Totale .		789.005		445.234
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante .	3.076.005		2.967.322	
Conti correnti	10.048.503		10.058.747	
Incassi da regolare .	1.766.244		1.779.267	
Altre gestioni	4.489.107		4.261.850	
Totale .		19.379.859		19.067.186
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	1.319		1.443	
Pagamenti da regolare .	152.327		283.473	
Altri crediti	8.538.713		9.045.568	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	275		214	
Totale .		8.692.634		9.330.698
Totale generale incassi e pagamenti		31.864.911		31.861.444
Fondo di cassa al 31 maggio 1960				3.467
Totale a pareggio . .		31.864.911		31.864.911

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 maggio 1960 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		3.467	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio .	394		
Pagamenti da regolare .	174.485		
Altri crediti	1.050.265		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione .	12		
Totale crediti . . .		1.225.156	
In complesso . . .			1.228.623
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.564.412		
Conti correnti	464.590		
Incassi da regolare	52.031		
Altre gestioni	408.118		
Totale debiti . . .			4.489.151
Situazione del Tesoro (passività) .			3.260.528
Circolazione di Stato (metallica al 31 maggio 1960 L. 74.937 milioni			

L'ispettore generale: SILVI ANTONINI

Il direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(4089)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000 000

SITUAZIONE AL 31 MAGGIO 1960

ATTIVO

Oro in cassa	L	171 793.008.351 —
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»	1 772.798.105 —
Cassa	»	10 230.481.990 —
Portafoglio su piazze italiane	»	430 048.927.000 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	181.314.408 —
Anticipazioni	»	65 158.794.638 —
Disponibilità in divisa all estero	»	62 171.687.498 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	65 160.544.953 —
Immobili pei gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	2 020 884.226.098 —
Partite varie	»	2 539.448.556 —
Anticipazioni al Tesoro - Temporanee	»	74 738.901.832 —
Anticipazioni al Tesoro Straordinarie	»	487 838.829.865 —
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	»	74 000.000.000 —
Spese	»	8 791.680.516 —
	L	3.475.370.643.811 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	4.130.839.612.490 —
	L	7.606.210.256.301 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	26.631.073 —
TOTALE GENERALE	L	7.606.236.887.374 —

PASSIVO

Circolazione	L.		2.063 003 064 000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		14 131 955 643 —
Depositi in conto corrente liberi	»		73 628 225 939 —
Conti correnti vincolati	»		813 682 963 898 —
Creditori diversi	»		166 928 916 846 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»		235 641 903 777 —
Id. Id. - Fondo speciale art. 8 D L. 30 giugno 1959, n. 421	»		17 000.000 000 —
Tesoro dello Stato Plusvalenza netta rivalutazione disponibilità in oro (D. L. 28 gennaio 1960, n 14) (*)	»		62 784 799 092 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		14 916 700 417 —
Rendite del corrente esercizio	»		8 956 666 971 —
	L.		3.470.675.196.583 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	2.622.379.535 —	
Fondo di riserva straordinario	»	1.773.067.693 —	4.695 447 228 —
	L.		3.475.370.643.811 —
Depositanti	»		4.130.839.612.490 —
	L.		7.606.210.256.301 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		26.631.073 —
TOTALE GENERALE	L.		7.606.236.887.374 —

(*) La plusvalenza sarà destinata a rimborso di partite di debito del Tesoro verso la Banca mediante le convenzioni previste dall'art. 3 del D. L. 28 gennaio 1960, n. 14.

(4075)

Il Governatore: MENICHELLA

Il Ragioniere generale: PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami e per titoli a quindici posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo, ruolo medici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Visto l'art. 7 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali di Marina;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a 15 posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile, con avviso personale, ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore alle 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 5 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non sia superiore rispettivamente alle 4 e 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche deve essere normale.

La funzione auditiva deve essere normale; la percezione della voce afona deve avvenire ad un minimo di 8 metri di distanza in un orecchio ed a 5 nell'altro

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia, disartria) anche lievi.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè domande di visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

2) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

3) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

4) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

5) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

6) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati inoltre:

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 200, secondo l'allegato schema, dovrà pervenire al Ministero per la difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, entro e non oltre il 1° agosto 1960.

La domanda indirizzata al Ministero della difesa-Marina, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) specificare la data, la sede ed il voto di laurea nonchè la data e la sede della conseguita abilitazione professionale;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua o le lingue straniere nelle quali desidera sostenere l'esame e gli esami facoltativi previsti nell'art. 4 delle istruzioni allegate, specificandone i relativi titoli;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, o per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del Capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere unite:

1) una fotografia recente del candidato, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta da bollo da L. 200 sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria firma. La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio.

2) i titoli scientifici — in triplice copia — e di carriera indicati dal candidato come nella precedente lettera *g*) e previsti dagli articoli 13 e 15 (lettera *a*), *b*) e *c*) delle allegate « Istruzioni ».

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia non attenendosi tassativamente alle norme indicate nel precedente art. 5.

Non saranno presi in considerazione i titoli scientifici e di carriera che non perverranno alla Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici del Ministero per la difesa-Marina entro il 1° agosto 1960.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente: Un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

Membri: Due ufficiali superiori medici o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore medico, due professori della facoltà di medicina e chirurgia delle Università o, primari di ospedali.

Segretario (senza voto): Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero per la difesa-Marina con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo le istruzioni e il programma annessi alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero per la difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, nel termine perentorio di 15 giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data della lettera di comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero, se trattasi di celibe o di vedovo, stato di famiglia, se di ammogliato.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato di buona condotta;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali od i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva);

8) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

9) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;

10) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministero *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 100 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

f) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

g) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

h) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

i) i capi famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai nn. 1), 2), 5) e 6 salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalle competenti Autorità, l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del T. U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 38 della legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina di tenente medico, saranno inviati a seguire un corso di integrazione tecnico professionale e di istruzione militare e marinaresca presso la Scuola di sanità militare marittima della durata di non oltre quattro mesi.

Art. 14.

Copie della presente notificazione, con le Istruzioni ed i programmi di esame annessi, potranno essere richiesti alle Direzioni degli ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia ovvero al Ministero difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico e alla Direzione generale di sanità militare marittima.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1960

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1960
Registro n. 17 *Difesa-Marina, foglio n.* 99. — BONATTI

Istruzioni e programmi per il concorso di ammissione a tenente medico nel Corpo sanitario militare marittimo

ISTRUZIONI GENERALI

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo col grado di tenente medico ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1) prove obbligatorie;
2) prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite dal decreto di notificazione del concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie sono costituite da:

Patologia speciale medica: prova scritta;
Patologia speciale chirurgica: prova scritta;
Semeiotica { e clinica medica: prova orale;
e clinica medica: prova pratica;
e clinica chirurgica: prova orale;
e clinica chirurgica: prova pratica; }
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova orale;
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova pratica.

Le prove di patologia medica, chirurgica, semeiotica e clinica medica, semeiotica e clinica chirurgica si svolgeranno secondo le istruzioni speciali, articoli 19 e 20; quelle di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza secondo l'art. 21 e le tesi relative.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite da:

esame d'igiene navale;
esame di lingue estere;
esame dei titoli scientifici;
esame dei titoli di carriera.

Art. 5.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali il Ministero restituirà appena possibile i titoli ed i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Successivamente, la Commissione in seduta privata prenderà visione degli incartamenti dei candidati e dal presidente saranno prestabiliti i relatori dei titoli scientifici, dei quali sarà distribuita una copia a ciascun esaminatore.

Art. 7.

Di ciascuna seduta il segretario redigerà il processo verbale, che letto ed approvato, sarà firmato dai componenti la Commissione.

Art. 8.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie.

Le prove facoltative concorreranno però (artt. 13, 14, 15, 16 e 17) a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 9.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la Commissione procederà, a porte chiuse, alle votazioni: dapprima a quella segreta per l'idoneità col sistema delle palline bianche (idoneità) e nere (non idoneità), e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, o solo a maggioranza, disponendo ciascuno di venti punti: da 0 a 9 per i non dichiarati idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle due votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della Commissione dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 10.

Per essere ammessi alle prove orali e pratiche i candidati dovranno aver superato entrambe le prove scritte, che avranno luogo in due giorni successivi. Al termine della correzione e valutazione delle prove scritte sarà affisso l'elenco degli approvati per ordine di merito, secondo la media aritmetica dei voti riportati da ciascuno nelle due prove.

I candidati, nel frattempo lasciati liberi saranno direttamente informati dell'esito, e quelli ammessi alle prove orali invitati a presentarsi alla data stabilita dalla Commissione.

L'ordine con cui dovranno svolgersi le successive prove orali e pratiche obbligatorie sarà stabilito volta per volta, dal presidente della Commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 11.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche che in una di esse non avranno raggiunto l'idoneità perdono il diritto

di presentarsi ai successivi esami. Successivamente, appena possibile a cura del Ministero, saranno loro restituiti i titoli inviati con la domanda d'ammissione al concorso.

I candidati che, qualunque ne sia la causa non si presentino a qualche prova, sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 12.

Ultimate le prove obbligatorie sarà compilata la graduatoria finale di merito in base alla somma dei punti riportati in ognuna delle prove scritte e delle prove orali e pratiche, divisa per cinque. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una media finale non inferiore a 96.

Art. 13.

Sono titoli scientifici i lavori originali a stampa, sperimentali o di osservazione clinica (per quelli svolti in collaborazione deve essere chiaramente indicata nel lavoro la partecipazione data dal candidato).

Su tali lavori la Commissione, prima di pronunciarsi, sentirà il giudizio dei relatori nominati dal presidente fin dalla prima seduta.

Per la votazione sui titoli scientifici ogni esaminatore dispone da zero a tre punti, per ciascuno di questi titoli.

Art. 14.

La prova facoltativa di lingue estere si svolgerà con le norme di cui alle disposizioni speciali. Per la votazione ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Per l'esame facoltativo di igiene navale ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Art. 15.

Si procederà quindi all'esame dei titoli di carriera:

a) i diplomi di specializzazione conseguiti per esami dopo corsi di perfezionamento ufficiali presso Cliniche e Istituti universitari;

b) gli attestati dell'esito favorevole di altri concorsi sostenuti per esami dal candidato;

c) i certificati ufficiali per incarichi professionali lodevolmente disimpegnati almeno per un anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, presso Enti militari, o Ospedali Marina e subordinatamente delle altre FF. AA. Istituti scientifici o Enti statali o parastatali.

Per la votazione sui titoli di carriera ogni esaminatore dispone da zero a otto punti, per il complesso di questi titoli.

Art. 16.

Ultimate le prove facoltative la Commissione compilerà la graduatoria di merito facendo la somma dei punti riportati da ciascun candidato in ogni singola prova, divisa per cinque.

Art. 17.

La graduatoria definitiva sarà data dalla somma della votazione media riportata da ciascun candidato nelle graduatorie finali delle prove obbligatorie e facoltative.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni previste dal 2° comma dell'articolo 11 del bando.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascun candidato riportati nelle varie prove obbligatorie e in quelle facoltative.

Art. 18.

Il presidente della Commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1) il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2) i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3) i lavori scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica;

4) i titoli scientifici originali;

5) le ricevute di quei candidati che abbiano ritirati i loro incartamenti e titoli.

ISTRUZIONI SPECIALI E PROGRAMMI

Art. 19.

Per le prove scritte di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica si seguiranno le seguenti norme:

Il tema da svolgere per iscritto, sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte fra tre che la Commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, sull'argomento fornito da capitoli di un trattato delle materie d'esame, aperto in tre punti a mezzo di una stecca da un candidato.

Il tema sarà dettato dal segretario della Commissione, e sarà svolto contemporaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che avrà stabilito la Commissione, ma che non dovrà superare le otto ore, e sotto la continua vigilanza di almeno due membri della Commissione.

Non è permesso ai candidati di avere con sè libri o manoscritti o pubblicazioni di qualsiasi specie, e neppure carta da scrivere, dovendo il lavoro, a pena di nullità, essere scritto esclusivamente su carta fornita dalla Commissione, portante il timbro di ufficio e la firma del segretario.

Compiuto il lavoro di ciascun candidato, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo ripiegherà e chiuderà in una busta unitamente ad altra di minore formato, debitamente chiusa, nella quale avrà messo un foglio con il proprio nome, cognome e paternità. Quindi chiusa anche la busta più grande la consegnerà ai membri presenti della Commissione i quali appongono sulla busta stessa il timbro di ufficio e la propria firma.

Nella busta il candidato ha l'obbligo di chiudere la bozza dello scritto, nel caso l'abbia fatto, senza apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla Commissione se non dopo la lettura di tutti i temi e dopo aver ultimato le votazioni di idoneità e di merito di ciascun lavoro.

Art. 20.

Per le prove orali e pratiche di semeiotica e clinica medica e chirurgia valgono le seguenti norme:

In ogni seduta la Commissione dopo aver stabilito il numero dei candidati da esaminare e disposto perchè essi siano appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare con l'esterno, sceglierà il caso clinico da sottoporre all'esame del candidato dopo aver registrata la diagnosi e stabilito il tempo concesso.

I candidati che hanno sostenuto l'esame saranno ancora tenuti appartati in altro locale fino a quando la prova non sia stata effettuata da tutti quelli chiamati per la stessa seduta.

Ciascuna prova clinica risulta in tre parti:

a) osservazione del malato, per la quale l'esaminando dovrà dimostrare cognizione completa dei vari mezzi d'indagine clinica, metodo e precisione d'osservazione. Potrà prendere appunti, e visione dei referti di laboratori eseguiti e ritenuti necessari.

La durata sarà stabilita dalla Commissione e non supererà il termine massimo di trenta minuti.

b) esposizione orale metodica dei sintomi rilevati, illustrazione della conclusione diagnostica alla quale il candidato sarà pervenuto, della prognosi e della terapia.

La Commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame e nella valutazione terrà prevalentemente conto del metodo di esame diretto dell'ammalato, seguito dal candidato.

Art. 21.

Per l'esame orale e pratico di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza valgono le seguenti norme:

a) la Commissione convocherà per ogni seduta il numero dei candidati che dovranno sostenere la prova;

b) il candidato estrarrà a sorte una delle seguenti tesi, ed eseguirà le operazioni a quella corrispondente, nel tempo fissato in precedenza dalla Commissione;

c) risponderà alle domande che la Commissione potrà rivolgergli sulla anatomia della regione interessata dall'atto operatorio e sul metodo operatorio seguito, illustrandone i vantaggi in confronto con altri;

d) risponderà alle domande sugli altri argomenti contenuti nella tesi d'esame, che la Commissione gli rivolgerà;

e) le tesi che non potranno più essere eseguite su cadavere disponibile saranno escluse dall'urna.

TESI

1) Nozioni generali sull'anestesia per inalazioni — Emorragia — Disarticolazione metacarpo-falangea del pollice della mano.
2) Generalità sulle suture dei tessuti — Soccorsi d'urgenza nelle fratture — Cura radicale dell'ernia inguinale o dell'ernia crurale.
3) Tenoplastiche e tenografie — Trasfusione di sangue e plasma — Legatura dell'arteria poplitea.
4) Generalità sulle ferite dei tessuti molli — Trattamento dello chock traumatico — Amputazione della gamba al terzo medio.
5) Rachianestesia — Ustioni e loro trattamento — Legatura dell'arteria femorale nel triangolo di Scarpa.
6) Generalità sulla sindrome da schiacciamento — Ritenzione urinaria acuta e suo trattamento — Legatura dell'arteria carotide primitiva.
7) Trattamento dei flemmoni in generale e di quello della mano in particolare — Generalità sul trattamento delle lussazioni — Amputazione del braccio al 3° medio.
8) Generalità sulla sutura dei nervi — Trattamento d'urgenza nelle fratture osteo-articolari — Legatura dell'arteria ascellare alla 3ª porzione.
9) Anestesia locale e tronculare — Primi soccorsi nei traumi aperti e chiusi del torace — Legatura dell'arteria omerale al 3° medio del braccio.
10) Sindrone addominale acuta — Lussazioni e fratture del ginocchio e relativo trattamento — Amputazione dell'avanbraccio al 3° inferiore.
11) Generalità sulla legatura delle arterie — Metodi di rianimazione; puntura intracardiaca — Legatura dell'arteria femorale del canale di Hunter.
12) Primi soccorsi nei traumi cranio-cerebrali — Le complicazioni settiche delle ferite — Disarticolazione carpo-metacarpica delle ultime 4 dita della mano.
13) Asfissia per annegamento — Anestesia generale endovenosa — Tracheotomia.
14) Primo trattamento dei congelati Principali avvelenamenti da sostanze organiche ed inorganiche — Legatura dell'arteria tibiale posteriore, al 3° medio della gamba.

Art. 22.

Per l'esame facoltativo di igiene navale saranno rivolte dalla Commissione domande sui seguenti argomenti:

Ambiente navale esterno;
Ambiente navale interno;
Ventilazione — Condizionamento — Riscaldamento a bordo delle navi;
Igiene dell'alimentazione — Razione alimentare del marinaio;
Controllo igienico dei principali alimenti;
Approvvigionamento idrico della nave;
Metodi di potabilizzazione dell'acqua;
Il lavoro subacqueo: fisiologia e patologia del lavoro dei palombari e sommozzatori;
Difesa del personale dalle malattie infettive;
Profilassi internazionale.

Art. 23.

Le prove facoltative di lingue estere constano di esperimento orale, che avrà la durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

Roma, addì 2 maggio 1960

Il Ministro: ANDREOTTI

Modello di domanda su carta da bollo da L. 200.

Al Ministero della Difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico - ROMA

Io sottoscritto . .
nato a . (provincia di . .)
il . . appartenente al Distretto militare (o Capitaneria di Porto) di . . . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . . (via . . . . . . n. . . ., chiedo di essere ammesso al concorso per esami e per titoli a 15 posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . . del . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università di . . . . . . nell'anno accademico . . . . con la votazione di . . . .

di aver conseguito l'abilitazione professionale in data . . . . presso l'Università di . . . .

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere gli esami facoltativi seguenti . . . . ed allego, giusta art. 5, n. 2, del bando di concorso, i titoli scientifici e di carriera appresso elencati . . . .

Allego una fotografia debitamente bollata ed autenticata.

. . . . . ., li . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponde con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.
(2) Specificare il numero dei figli viventi.
(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.
(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.
(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti, in caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.
(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(3973)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per titoli per il reclutamento di diciannove tenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585, concernente il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive modificazioni ed estensioni, concernente norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dai territori di confine i benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dall'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, recante norme per la concessione di benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1960;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, per il reclutamento di diciannove tenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo, riservato ai tenenti in servizio permanente effettivo delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso gli ufficiali per i quali non ritenesse di poter consentire il trasferimento nel servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

Norme cui dovranno attenersi i concorrenti

Art. 3.

I concorrenti dovranno produrre domanda di ammissione al concorso su carta da bollo da L. 200 indirizzata al Ministero della difesa-Esercito.

La domanda dovrà essere presentata, unitamente ai documenti richiesti, al comando del Corpo od Ente al quale il concorrente è in forza entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Tale domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita;

b) stato civile;

c) recapito;

d) elenco dei documenti prodotti a corredo della domanda stessa;

e) residenza della famiglia di origine e, eventualmente, di quella della moglie.

Ogni variazione relativa al recapito dovrà essere tempestivamente segnalata al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

Alla domanda, oltre a quei documenti che il candidato ritenesse utili ai fini della valutazione dei titoli di cui alla lettera *c*) dell'art. 9 del presente bando, dovrà essere allegato uno dei sottonotati titoli di studio (diploma originale o certificato con votazioni):

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione, rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

L'eventuale inoltro di un titolo di studio superiore (laurea) non dispensa dall'obbligo di produrre uno di quelli prescritti dal presente articolo.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di titoli preferenziali per la graduatoria gli interessati potranno inoltre allegare alle domande i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) ed i militari ed i militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi, la dichiarazione integrativa, in carta da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 in data 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito;

b) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100;

d) i decorati al valor militare o di croce di guerra, e i promossi per merito di guerra, l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o documento di concessione;

e) gli orfani dei caduti di guerra o della lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani;

f) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* (su carta da bollo da L. 100), rilasciato a nome del padre del concorrente dall'Amministrazione alla dipendenza della quale l'impiegato è deceduto;

g) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta da bollo da L. 100 dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del concorrente, oppure un certificato, su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio, il modulo 69-*ter* su carta da bollo da L. 100, rilasciato a nome del padre del concorrente dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

Norme cui dovranno attenersi le autorità riceventi

Art. 5.

Le autorità militari competenti a ricevere le domande:

non daranno corso alle domande presentate oltre il termine stabilito dal precedente art. 3;

faranno risultare, con dichiarazione da riportarsi in calce alla domanda del concorrente, la data di presentazione della domanda stessa debitamente documentata, tenendo presente che nessun documento può essere accettato dopo il termine prescritto;

completeranno la documentazione con:

a) libretto personale aggiornato con documento caratteristico (note o rapporto personale a seconda delle disposizioni di cui alla circolare 0/2000/5SC in data 25 marzo 1957), *la cui data terminale non sia anteriore di trenta giorni* a quella di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso e sempreché, alla data di scadenza suddetta, risulti un periodo da valutare di almeno trenta giorni.

Sul frontespizio del documento caratteristico eventualmente così formato dovrà essere apposta la seguente annotazione: « redatto in base alla norma di cui alla lettera *a*) dell'art. 5 del bando di concorso indetto con decreto ministeriale 17 maggio 1960 (data del presente bando) cui l'interessato ha chiesto di partecipare »;

b) una dichiarazione di completezza del libretto personale rilasciata dall'ufficiale interessato ai sensi della circolare ministeriale n. 6/130/5SC in data 22 gennaio 1957;

c) una copia dello stato di servizio aggiornato.

In luogo del libretto personale e della copia dello stato di servizio possono essere prodotte copie fotografiche dei documenti stessi;

d) una dichiarazione di visita medico-collegiale dalla quale risultino, in modo evidente, i particolari requisiti fisici e l'attuale effettivo possesso della idoneità dell'aspirante al servizio militare incondizionato quale ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

Le domande, corredate di tutti i documenti, saranno inoltrate, con ogni urgenza, al Comando generale dell'Arma, per l'istruzione; copia del foglio di trasmissione sarà, a cura delle autorità militari stesse, inviata per conoscenza — con le complete generalità dell'aspirante al concorso — al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

Il predetto Comando generale provvederà a far assumere le informazioni di rito allegandole in originale alle documentate domande che trasmetterà, quindi, al Ministero per le decisioni definitive, esprimendo su ciascuna il proprio motivato parere circa l'ammissione al concorso.

Art. 6.

I competenti comandi di Corpo, appena saranno venuti in possesso delle domande di ammissione al concorso, segnaleranno con lettera, direttamente al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, l'avvenuta presentazione comunicando tutti i dati di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*), dell'art. 3, al fine di rendere possibile l'immediato inizio della procedura per la istruttoria delle pratiche.

Disporranno quindi che gli aspiranti siano subito avviati agli ospedali militari indicati nel successivo art. 7, per subirvi i prescritti accertamenti medico-legali.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo di residenza nonchè presso gli Ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari.

La Commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la Commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente effettivo (presidente) delegato dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità, saranno praticate da apposite Commissioni costituite presso le direzioni di sanità dei Comandi militari territoriali e saranno composte dal direttore di sanità (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente effettivo (membri) con la esclusione di quegli ufficiali che avessero fatto parte della Commissione per la visita di prima istanza.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una Commissione presieduta dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari.

Ove occorra esame da parte di ufficiali medici specialisti, anche questi devono essere diversi da quelli eventualmente consultati nella precedente visita, facendo ricorso, se necessario, a medici civili.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati, seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso all'ente che lo ha richiesto.

Il giudizio di appello sarà definitivo e i relativi verbali di visita dovranno essere inviati, con la massima sollecitudine, al Comando interessato.

La Commissione medica accerterà con giusto rigore, se i candidati siano dotati di robusta costituzione fisica con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da imperfezioni dei vari organi ed apparati (specialmente in rapporto alle doti di resistenza fisica) e diano, in complesso, pieno affidamento di poter bene disimpegnare lo speciale servizio dell'Arma in pace e in guerra.

La Commissione sanitaria dovrà, inoltre, accertare che i candidati:

1) siano di statura non inferiore a metri 1,68;

2) abbiano «visus» pari a 10/10 in ciascun occhio, corretto l'eventuale vizio di refrazione che non dovrà, in ogni caso, superare i seguenti limiti massimi;

a) miopia ed ipermetropia: 3 D, in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 D, in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto 3 D, quale somma dello astigmatismo miopico e ipermetropico;

3) percepiscano la voce afona ad 8 metri di distanza da un orecchio almeno e a una distanza non inferiore a 5 metri dall'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forme lievi.

Saranno eseguiti gli esami sussidiari del caso e, per tutti i candidati, l'esame radiografico del torace.

Le Commissioni (di prima istanza e di appello), eseguiti tutti gli esami prescritti, dovranno pronunciarsi in modo esplicito e definitivo sulla incondizionata idoneità, o meno, del candidato al servizio in pace e in guerra, quale tenente CC. in servizio permanente effettivo, senza mai ricorrere al giudizio sospensivo.

Dal verbale di visita medico-collegiale devono specificatamente risultare: la statura, il peso e il perimetro toracico di ogni candidato.

I candidati che, senza giustificato motivo, non si presentassero a visita alla data stabilita dalle autorità saranno considerati senz'altro rinuncianti al concorso.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello, o che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso e pertanto l'ente incaricato dell'istruttoria della pratica trasmetterà al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) il verbale di visita medica unitamente alla sola domanda prodotta dal candidato.

Norme concernenti la Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e le graduatorie

Art. 8.

La valutazione dei titoli posseduti da ciascun concorrente è fatta da apposita Commissione da nominarsi con successivo decreto ministeriale, che sarà così composta:

un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;

quattro ufficiali superiori, di cui uno dell'Arma dei carabinieri, membri;

un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito di qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

Art. 9.

I titoli da valutare, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle documentate domande di ammissione al concorso, sono i seguenti:

a) titoli di studio;

b) titoli riferentisi alle qualità professionali e militari;

c) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.

Per la valutazione dei titoli sopraindicati è assegnato un massimo di 100 punti ripartiti nel modo seguente:

20 punti per i titoli di cui alla lettera *a*);

60 punti per i titoli di cui alla lettera *b*);

20 punti per i titoli di cui alla lettera *c*).

Coloro che non abbiano riportato almeno 30 punti per i titoli di cui alla lettera *b*) sono dichiarati non idonei.

Ogni componente della Commissione giudicatrice può disporre per ciascuno dei titoli di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) soltanto di un quinto del punto massimo stabilito per ciascuno dei titoli stessi.

Art. 10.

La graduatoria di merito sarà stabilita in base ai punti riportati nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 9.

A parità di punteggio saranno osservate le preferenze di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto ministeriale, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Art. 11.

I tenenti in servizio permanente effettivo, vincitori del concorso, dovranno frequentare apposito corso tecnico-professionale presso la Scuola ufficiali dei carabinieri e, se dichiarati idonei negli esami finali, conseguiranno il trasferimento nell'Arma stessa.

Essi assumeranno nel nuovo ruolo l'anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di trasferimento. L'anzianità relativa sarà determinata dall'anzianità nell'Arma di

provenienza e, a parità di questa, secondo le norme di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Art. 12.

Entro due anni dal trasferimento nell'Arma dei carabinieri, non compreso in detto periodo il tempo eventualmente trascorso in aspettativa o in sospensione dall'impiego, i tenenti di cui al precedente art. 11 potranno essere ritransitati nell'Arma di provenienza per insufficiente attitudine al servizio di istituto, riprendendo la loro anzianità originaria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Roma, addì 17 maggio 1960

p. *Il Ministro*: AMATUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1960
Registro n. 80 *Esercito, foglio n.* 355

(4071)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte d'esame del concorso a quindici posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Rettifica).

A parziale modifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 14 giugno 1960, si comunica che le prove scritte del concorso a quindici posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, indetto con decreto ministeriale n. 169 del 17 marzo 1960 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 95 del 19 aprile 1960, avranno luogo nei locali della Stazione Termini (Sala delle Conferenze), via Giolitti n. 34, anzichè nei locali del Palazzo degli esami, nei giorni 11, 12, 13, 14 e 15 luglio 1960, già stabiliti.

(4052)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1953.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 52497/San. del 18 ottobre 1954, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1953;

Visto il decreto n. 330.140441, in data 6 ottobre 1955, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice degli esami del concorso anzidetto;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del presidente, vice prefetto dott. Mario Pascucci, trasferito ad altra sede;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Luigi Mazza, vice prefetto, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catanzaro alla data del 30 novembre 1953, in sostituzione del dott. Mario Pascucci, trasferito ad altra sede.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto.

Il presente decreto sarà altresì pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo Ufficio.

Catanzaro, addì 28 maggio 1960

Il medico provinciale dirigente: TURSI

(3844)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 193 in data 10 gennaio 1960, con il quale, tra l'altro, l'ostetrica Savino Erminia Elena veniva dichiarata vincitrice, nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 dicembre 1958 nella provincia di Foggia, della condotta di Castelluccio Valmaggiore;

Visto che la predetta ostetrica e le altre che precedono in graduatoria la candidata Nardella Caterina hanno rinunciato al posto di condotta del suindicato Comune;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della candidata Nardella Caterina in ordine di graduatoria ed in relazione alla sede richiesta;

Visto il decreto prefettizio n. 193 del 10 gennaio 1960, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti idonee nel concorso in parola;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Nardella Caterina è dichiarata vincitrice nel concorso di cui in narrativa per la sede di condotta di Castelluccio Valmaggiore.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 11 giugno 1960

Il medico provinciale: RAHELI

(3893)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.